

**TRIBUNALE DI BOLOGNA**

\*\*\* \*\* \*\*\*

**RICORSO PER AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI  
COMPOSIZIONE DELLA CRISI  
DA SOVRAINDEBITAMENTO**

**ex art. 14-ter e ss. L. 3/2012**

\*\*\* \*\* \*\*\*

Associazione Allevatori Bologna (APA) in liquidazione volontaria, con sede a Granarolo, Via Roma 89/2, codice fiscale 80063870374, nella persona della liquidatrice dott.ssa Donatella Dal Rio, nata a Bologna il 17/12/1966 ed ivi residente in via Augusto Righi 13, e-mail pec: [d.dalrio@legalmail.it](mailto:d.dalrio@legalmail.it), fax 051-42.11.935, elettivamente domiciliata a Bologna, piazza Calderini n° 5, presso lo studio dell'avv. Paolo Stanziani (c.f.: STNPLA70T04E289S; p.e.c.: paolo.stanziani@ordineavvocatibopec.it);

**PREMESSO CHE**

- l'Associazione Provinciale Allevatori non è soggetta alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, essendo un Ente Morale ex D.P.R. n.759 del 23/5/1958 che svolgeva attività di servizi istituzionali, tecnico-economici senza fini di lucro a favore degli allevatori. L'associazione erogava altresì servizi finalizzati al miglioramento delle

caratteristiche del bestiame e ad una più razionale gestione dell'impresa zootecnica di ciascun socio.

L'Associazione è stata a tutti gli effetti un organismo di rappresentanza e tutela degli allevatori che ha agito su mandato istituzionale dell'Ente Regionale di riferimento, degli Enti Locali e degli Enti della Pubblica Amministrazione correlati all'attività svolta, nonché in collaborazione e col supporto degli enti e delle organizzazioni interessate al settore zootecnico. La collaborazione è perdurata fino alla messa in liquidazione, a seguito della cessazione della delega Regionale allo svolgimento di tali servizi istituzionali;

- l'Associazione non ha fatto ricorso, nei precedenti tre anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento *ex* L. 27 gennaio 2012 n.3;

- nel corso della liquidazione del patrimonio dell'Associazione, iniziata in data 1/1/2014 a seguito della delibera di scioglimento dell'Ente, si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che di fatto non rende possibile adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite;

- tale squilibrio, come meglio si dirà in seguito, trova le proprie origini nella riduzione dei finanziamenti pubblici destinati al settore, nella decisione della Regione Emilia Romagna di non finanziare la parte mancante del contributo nazionale, nella riorganizzazione del sistema allevatori dell'Emilia Romagna che ha dato vita alla nuova struttura regionale, l'Associazione Regionale Allevatori dell'Emilia Romagna (ARAER) alla quale è stata attribuita la delega allo

svolgimento dell'attività istituzionale fino ad allora svolta dall'associazione provinciale, e nella conseguente decisione di scioglimento di APA;

- nel periodo di liquidazione la difficoltà a far fronte alle obbligazioni secondo le originarie scadenze è dovuta alla mancata vendita in tempi brevi dell'immobile di proprietà e al ritardo dell'incasso di alcuni crediti;

- in data 18 luglio 2016 l'Associazione Provinciale Allevatori di Bologna in liquidazione ha chiesto all'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna, di potersi occupare della propria crisi da sovraindebitamento auspicando una composizione a norma di quanto disposto dalla legge n. 3 del 27/1/2012;

- in data 1/8/2016 l'OCC di Bologna ha nominato la Dott. Mara Fini professionista incaricato per la composizione della crisi ex art. 15 comma 9 legge 3/2012 (all. 1) che ha accettato in data 4/8/2016;

- successivamente alla nomina del suddetto professionista sono stati effettuati numerosi incontri ed è stata fornita la documentazione richiesta;

- l'art. 14 ter comma 1 della legge 3/2012 prevede che *“In alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il debitore, in stato di sovraindebitamento....., può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni”*;

### **CHIEDE**

che l'Ecc.mo Tribunale, previa verifica della documentazione prodotta, voglia:

- dichiarare aperta la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, mediante liquidazione dei propri beni ex art. 14 ter della legge 3/2012;
- nominare un liquidatore ai sensi dell'art. 14 quinquies comma 2 lett. a della legge 3/2012;
- disporre che, fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- stabilire idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto;
- ordinare la trascrizione del decreto in quanto il patrimonio comprende beni immobili.

\*\*\* \*\* \*\*\*

#### **1. COSTITUZIONE ASSOCIAZIONE, ATTIVITÀ SVOLTA DAL LIQUIDATORE E CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO.**

L'Associazione Provinciale Allevatori (A.P.A.) di Bologna è stata costituita con atto del notaio Pio Rossi in data 20 ottobre 1946 (all. 2), riveste la qualifica di Ente non commerciale riconosciuto con D.P.R. 547/75 ed ha svolto anche attività commerciale, seppur in via del tutto accessoria a quella istituzionale, ai sensi di statuto.

Si allega lo statuto aggiornato con le ultime modifiche apportate nel 2000 (all. 3).

Contabilmente l'attività commerciale è stata mantenuta separata da quella

istituzionale, trovando dunque riscontro in apposito conto sezionale.

Trattandosi di ente non commerciale senza fini di lucro, l'associazione non era tenuta all'iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio, ma solo al REA (Repertorio delle notizie Economico Amministrativo), in quanto, come già indicato, veniva svolta anche attività commerciale.

In data 27/12/2013 l'Assemblea dei soci, in riunione straordinaria (all. 4), ha deliberato lo scioglimento dell'Associazione Provinciale Allevatori di Bologna, con decorrenza dal 01/01/2014, nominando liquidatore la sottoscritta Donatella Dal Rio e conferendole ogni potere inerente la liquidazione; la decisione di sciogliere l'associazione trae origine dalla cessazione dell'attività istituzionale, a seguito dell'adozione di provvedimenti normativi e regolamentazioni pubbliche del Servizio istituzionalmente svolto, che hanno demandato ad un unico Ente regionale di riferimento l'espletamento dei servizi istituzionali erogati agli allevatori, fino ad allora delegati a livello provinciale. Nei verbali delle riunioni dell'1/8/2013 e del 6/12/2013 del Comitato Direttivo dell'associazione (all. 5), viene dato atto delle *“difficoltà anche di natura economica”* in cui versa APA e della conseguente necessità di scioglimento della stessa. Vengono esposti i fatti che hanno generato tale situazione, in particolare viene fatto presente che da alcuni anni, a seguito della riduzione dei finanziamenti pubblici destinati al settore degli allevatori, era stato avviato un processo di riorganizzazione del sistema che prevedeva la devoluzione di tutte le attività svolte dall'associazione provinciale ad una nuova struttura regionale.

Nella riunione del 1/8/2013 viene deciso quindi di convocare l'assemblea dei soci per deliberare lo scioglimento e la conseguente messa in liquidazione dell'Ente.

Lo scioglimento ha determinato la cessazione del vincolo associativo e della contribuzione ad esso connesso, che ha costituito una delle cause dell'illiquidità attuale.

A seguito dello scioglimento dell'associazione, e della cessazione dell'attività commerciale è cessata anche l'iscrizione al REA (all. 6).

Sempre in occasione dell'inizio della liquidazione sono state fatte tutte le comunicazioni richieste dalla Regione Emilia Romagna per lo scioglimento dell'Associazione e la cessazione della personalità giuridica (all. 7). L'Assemblea straordinaria dei Soci del 27/12/2013 ha altresì deliberato la devoluzione dell'avanzo di liquidazione all'Associazione Regionale Allevatori dell'Emilia Romagna, ai sensi di Statuto.

Il sottoscritto Liquidatore ha proceduto alla redazione del bilancio annuale dell'esercizio chiuso al 31/12/2014, come risultante dalla contabilità dell'esercizio. Si fa presente che il bilancio dell'Associazione è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto della gestione, dalla Nota integrativa e dalla Relazione del collegio sindacale così come suggerito dalla Commissione di studio degli strumenti per la trasparenza nella gestione delle aziende non profit del Consiglio Nazionale dottori commercialisti.

Lo schema di stato patrimoniale individuato per le aziende non profit riprende la struttura di base dello schema previsto per le imprese dall'art. 2424 del C.C. con

alcune modifiche ed aggiustamenti che tengono conto delle peculiarità che contraddistinguono la struttura del patrimonio di tali realtà aziendali.

Il rendiconto gestionale a proventi ed oneri dell'azienda non profit informa sul modo in cui le risorse sono state acquisite e sono state impiegate nel periodo nelle aree gestionali.

Il sottoscritto Liquidatore ha poi redatto la situazione iniziale di Liquidazione assestandola con la valutazione dell'immobile e la documentazione tutta consegnatagli dal Presidente dell'associazione, annotando poi i fatti gestionali del 2015, chiudendo il relativo bilancio e mantenendo la regolare tenuta delle scritture contabili, dando così conto dell'attività liquidatoria in corso nel biennio 2014-2015, che, in sostanza, ha visto esaurirsi le posizioni di gestione ordinaria correnti alla data di messa in liquidazione.

Nel primo esercizio di Liquidazione sono state cedute all'Associazione Regionale Allevatori, a valore simbolico, le attrezzature tecniche ed ogni bene mobile di proprietà dell'APA; si precisa che la cessione di tali beni era stata deliberata dall'uscente Consiglio Direttivo di APA.

Nel 2014 sono cessati tutti i dipendenti in forza all'Associazione; si fa presente che APA, dopo la costituzione dell'Associazione Regionale Allevatori ed anche dopo il proprio scioglimento, ha fornito in distacco i propri dipendenti ad ARA. Nell'ambito del processo di riorganizzazione del sistema allevatori, il distacco aveva lo scopo di garantire la continuità delle attività svolte a favore degli allevatori, nonché l'assunzione della maggior parte dei dipendenti in capo

all'associazione regionale.

In data 10 ottobre 2014 è stato convocato il Comitato Consultivo del Liquidatore che, oltre ad avere ratificato l'attività svolta dal liquidatore, gli ha conferito il mandato a formulare all'Ente Regionale una proposta che prevedeva l'acquisto dell'immobile di APA e dei crediti ed il contestuale accollo dei debiti e, in caso di mancato riscontro alla proposta avanzata all'ente regionale, il mandato a vendere l'immobile tramite agenzie specializzate (all. 8).

In virtù del mandato ricevuto dal Comitato Consultivo e considerato il mancato riscontro alla proposta avanzata all'Ente Regionale (all. 9), il sottoscritto Liquidatore ha intrapreso ogni attività utile alla vendita dell'immobile a terzi, in particolare ha conferito l'incarico per la vendita dell'immobile, non in esclusiva, ad un'agenzia immobiliare, (all. 10) ed ha dato incarico ad un professionista per lo svolgimento di un'attività tecnica in sanatoria della situazione catastale che però, ad oggi, non è ancora stata perfezionata, data la mancanza di liquidità.

L'immobile, attualmente, è in parte locato all'Associazione Regionale Allevatori dell'Emilia Romagna ARAER (all. 11), in forza di regolare contratto sottoscritto in data 2/1/2013 dal Presidente A.P.A. pro tempore e, per la restante parte, è stato concesso in uso in data 30/6/2014, a seguito di richiesta di ARAER, alla Società Servizi commerciali SCAER, controllata dall'Ente Regionale a fronte di un rimborso spese (all. 12 e 13), per garantire il regolare svolgimento dei servizi agli allevatori in pendenza della liquidazione dell'Ente provinciale proprietario.

Tale modalità di impiego del bene risultava, a parere della sottoscritta, ottimale

nella fase di liquidazione in corso. Si fa presente infatti che l'immobile è stato acquistato con l'utilizzo di provviste pubbliche, in sintonia con le finalità istituzionali cui è a tutt'oggi destinato e pertanto si è cercato di gestire la vendita in condizioni normali di mercato, al fine di salvaguardare il patrimonio associativo e saldare ogni passività, mantenendone la redditività dell'impiego.

A partire dalla metà del 2014 e sino ad oggi si è verificata, oltre all'attesa riduzione degli introiti gestionali, l'inaspettato e ingiustificato ritardo nell'onorare gli impegni locativi e d'uso da parte di ARA e SCAER.

E' stata pertanto richiesta a Carisbo ed ottenuta, a partire dall'aprile 2015, la moratoria del rimborso della linea capitale per un anno.

E' stata altresì richiesta ed ottenuta da ENPAIA la dilazione del pagamento di contributi previdenziali dovuti per annualità arretrate in essere all'apertura della liquidazione.

La perdurante illiquidità ha avuto come conseguenza la modifica sostanziale dei contratti di affidamento bancario che sono divenuti molto più onerosi, con il rischio di compromettere il buon esito della liquidazione, a scapito della salvaguardia del valore immobiliare in corso di vendita.

Solo a seguito del pignoramento del credito vantato verso ARAER e SCAER ad opera di un ex dipendente dell'associazione e alla azione legale intrapresa dalla sottoscritta, è stato possibile recuperare i crediti arretrati fino al 31/12/2016 ed ottenere la regolarità nei pagamenti dei canoni locativi dal 2017 da parte dell'Associazione Regionale ma non dei crediti per rimborsi spese da parte di

SCAER.

L'illiquidità così manifestatasi nel 2015, perdurata fino a tutto il 2016 ha inciso anche sul fruttuoso esercizio delle azioni di recupero dei crediti in sofferenza, determinandone un sostanziale arresto. Ciò ha ulteriormente compromesso lo svolgimento dell'attività liquidatoria.

La dilazione dei debiti previdenziali, richiesta ed ottenuta dal Liquidatore, è più volte decaduta ed è stata riconcessa solo a seguito di impiego di liquidità disponibili e con aggravio di oneri di mora.

Sempre in forza del mandato conferito dal Comitato Consultivo si sono conclusi, anche in via transattiva, gli ultimi rapporti di lavoro dipendente in essere. Alcuni rapporti di lavoro si sono conclusi con oneri di circa 50.000,00 euro per fare fronte ad impegni sottoscritti in Atti di Conciliazione dal Presidente del Consiglio Direttivo pro tempore.

All'inizio della Liquidazione era emersa la necessità di mantenere l'incarico ai legali per l'incasso dei crediti già in contenzioso. La ridotta liquidità manifestatasi in pendenza di liquidazione sopra descritta, ha impedito di intraprendere o concludere alcune azioni esecutive ed ha altresì impedito la prosecuzione delle attività di sollecito per l'incasso dei crediti di importo modesto vantati nei confronti dei soci.

In conclusione la cessazione della contribuzione dei soci, la presenza di crediti pregressi in corso di realizzo o di difficile realizzo, il ritardo accumulato nell'incasso dei canoni di locazione e dei corrispettivi fissati per l'utilizzo della

sede, la difficile congiuntura economica che non ha consentito di vendere l'immobile in tempi brevi hanno generato l'illiquidità.

L'illiquidità non sta permettendo di onorare i debiti verso gli istituti previdenziali, prevalentemente dovuti a oneri pregressi, quelli verso l'istituto di credito, i debiti verso gli Enti Istituzionalmente preposti alle attività tipiche, i debiti verso fornitori di servizi e verso professionisti.

Pertanto, in presenza di sovraindebitamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 L. 3/2012 ed a tutela del patrimonio di liquidazione, lo scrivente Liquidatore ha richiesto, per quanto di competenza, l'intervento dell'Organismo di Composizione della Crisi che ha nominato la dott.ssa Mara Fini, quale professionista incaricato per la composizione della crisi ex art. 15 comma 9 legge 3/2012.

Lo scrivente Liquidatore ha quindi deciso di ricorrere alla procedura di liquidazione del patrimonio prevista dall'art. 14-ter legge 3/2012 ed ha chiesto al professionista incaricato di redigere la relazione particolareggiata prevista dall'art. 14-ter comma 3 della legge 3/2012.

## **2. ANALISI DELLE SINGOLE POSTE DELL'INVENTARIO DI LIQUIDAZIONE: FATTORI DI SQUILIBRIO E DI ILLIQUIDITÀ.**

Alla presente domanda si allega l'Inventario di tutti i beni del debitore e degli altri componenti dell'attivo che dovranno essere liquidati, redatto in conformità alle risultanze delle scritture contabili alla data del 31/12/2016 (si allega il

bilancio di verifica al 31/12/2016 sub. 14). L'inventario contiene sia il dato contabile che il valore presunto di realizzo (all. 15).

Viene inoltre allegato l'inventario dei componenti passivi dell'associazione redatto sempre in base alle risultanze delle scritture contabili al 31/12/2016 (all. 16) e l'elenco analitico dei creditori con indicazione delle somme dovute, degli indirizzi e del grado di privilegio (all. 17).

Di seguito vengono brevemente commentati i componenti dell'Attivo e del Passivo di Liquidazione.

## **2.1 ATTIVO DI LIQUIDAZIONE :**

### **2.1.1 Immobilizzazioni materiali:**

Sono costituite dall'immobile di proprietà dell'associazione; il valore contabile comprende il costo storico incrementato del valore degli impianti installati.

L'immobile è stato acquistato e gestito negli anni in cui l'associazione svolgeva la propria attività, con contributi pubblici espressamente finalizzati.

L'immobile, tuttora sede dell'associazione, è occupato dall'Associazione Regionale Allevatori e da SCAER (società commerciale quasi totalmente partecipata dall'Associazione regionale) subentrato senza soluzione di continuità all'Associazione Provinciale posta in liquidazione.

Si è dato incarico all'Ing. Manaresi Giovanni di redigere una perizia di stima che ha individuato il valore di mercato più probabile dell'immobile in euro 320.00,00 euro, tale valore è inferiore rispetto a quello fornito al Liquidatore dal Presidente del Consiglio Direttivo all'apertura della liquidazione ma si ritiene in linea col

sostanziale peggioramento del mercato immobiliare verificatosi nell'ultimo triennio (all. 18).

Il valore di mercato indicato dall'Ing. Manaresi di euro 320.000,00, attesta la sostanziale congruità del prezzo minimo indicato nella riunione del 10/10/2014 dal Comitato Consultivo in sede di conferimento del mandato alla sottoscritta a vendere l'immobile sul mercato.

Il Liquidatore, come già indicato, ha formalizzato all'Associazione Regionale Allevatori una proposta di cessione del patrimonio netto residuo di liquidazione esistente, non appena garantita la definizione dei rapporti di lavoro dipendente in essere all'apertura della Liquidazione. Alla data dello scioglimento, l'attivo di liquidazione costituito dal valore presunto di realizzo dell'immobile e della massa dei crediti verso i soci pareva sufficiente a coprire il passivo di liquidazione consistente in debiti verso fornitori e dipendenti, enti ed istituti di credito. Tale "conferimento" a chiusura della Liquidazione avrebbe richiesto alla beneficiaria l'anticipo delle sole somme non ritraibili dall'incasso dei crediti verso i propri soci a copertura dei debiti verso dipendenti, enti e fornitori esistenti.

L'istituto di credito aveva già espresso parere favorevole all'accollo all'Associazione Regionale Allevatori del residuo debito ipotecario di APA,. L'acquisizione dell'immobile avrebbe sospeso il costo della locazione che, sommato al rimborso delle spese garantito dalla partecipata srl occupante i locali, avrebbe garantito l'economicità complessiva dell'operazione.

Tuttavia la proposta del sottoscritto Liquidatore non ha avuto alcun riscontro ed inoltre si è registrata morosità nel pagamento dei canoni di locazione e del rimborso spese convenuti con i conduttori.

Il Liquidatore ha pertanto formalizzato un incarico senza esclusiva e senza spese ad un'agenzia specializzata ed un incarico professionale ad un tecnico per verificare e sanare ogni aspetto amministrativo e catastale per le difformità riscontrate all'assunzione dell'incarico dal Liquidatore, al fine di agevolare la vendita dell'immobile.

I tentativi esperiti nel 2015 e 2016 per la vendita dell'immobile occupato non sono andati a buon fine anche a causa della morosità segnalata.

La conferma del valore avuta con la perizia di stima commissionata ai fini della presente Domanda e parallelamente il parziale recupero delle somme arretrate ancora oggetto di attività stragiudiziale del legale incaricato, confermano la concreta possibilità di realizzo del valore di realizzo indicato nell'inventario allegato.

### **2.1.2 Crediti**

L'allegato 19 contiene l'elenco nominativo dei clienti, la consistenza complessiva del credito vantato ed il domicilio risultante al Liquidatore.

#### **Crediti verso clienti/soci.**

Il patrimonio dell'Associazione oggetto di liquidazione era costituito da crediti verso i soci per servizi e quote associative maturate in pendenza dell'attività istituzionale e di quella commerciale accessoria e strettamente connessa, come

descritto in premessa.

Le poste contabili intestate ai clienti si riferiscono ai crediti verso i soci e sono distinte in crediti per servizi istituzionali e crediti per servizi commerciali, avendo l'Associazione adottato il sistema di separazione nella contabilizzazione dei fatti gestionali.

Complessivamente il valore di inventario esposto, è ritenuto dalla sottoscritta congruo in quanto l'analisi nominativa dei crediti effettuata fa ritenere sufficiente il fondo svalutazione crediti già appostato forfettariamente in bilancio dagli Amministratori in ragione di quanto a loro noto alla data di scioglimento e liquidazione.

All'inizio della liquidazione, la sottoscritta liquidatrice ha chiesto conferma del saldo contabile a tutti i soci e terzi debitori al fine di apportare le eventuali rettifiche contabili ai saldi di apertura dell'anno 2014. Tutta la documentazione è stata resa disponibile.

Inoltre il Liquidatore ha preso in carico e continuato le azioni legali già intraprese verso i soci morosi ed ha provveduto all'aggiornamento contabile per tenere conto delle somme recuperate attraverso l'attività stragiudiziale e di quelle divenute inesigibili in pendenza di liquidazione.

Il Liquidatore non ha potuto realizzare i numerosi crediti di basso valore unitario per l'onerosità della convocazione personale dei singoli soci e non ha potuto concludere alcune azioni legali, pur in possesso di titolo esecutivo, non avendo liquidità per onorare il pagamento dei diritti e delle spese legali. Si segnala

tuttavia che la continuazione delle azioni potrebbe fare recuperare, oltre al valore nominale contabilizzato dei crediti, anche il credito per interessi di mora maturati successivamente alle diverse scadenze.

Si allegano alla presente gli aggiornamenti sull'attività di recupero crediti svolta, inviate dai legali incaricati Avv. Roncarati e Avv. Bianchini (all. 20 e 21).

La sottoscritta non ha intrapreso nuove azioni legali per i crediti commerciali di basso valore unitario, ancorché per questi sia evidente la possibilità di procedere legalmente alla loro escussione, non essendoci contestazioni da parte dei soci e dei terzi debitori.

Il Liquidatore ha incaricato l'Avv. Stanziani Paolo (all. 22) per assistere l'associazione nell'attività di recupero di somme arretrate dovute dai conduttori dell'immobile e garantire il regolare pagamento dei canoni locativi e dei rimborsi spese concordati, come già ampiamente descritto sopra.

### **Crediti verso altri**

Le altre poste di crediti iscritte nell'inventario riguardano il credito non compensabile verso il Comune per Tasi, che richiede la proposizione di una richiesta di rimborso.

La posta contabile “ crediti verso attività commerciale nella sezione attività istituzionale “è una posta contabile di giro, e trova contropartita nella voce “debiti verso attività istituzionale” della sezione commerciale ed è dovuta all'iscrizione separata nella contabilità “commerciale” e “istituzionale” dei movimenti afferenti

ad un unico conto corrente bancario e postale di regolazione, in pendenza di attività.

### **2.1.3 Disponibilità liquide**

La posta dell'inventario reca la consistenza della giacenza di cassa e del c/c acceso presso Poste Italiane agenzia di Quarto Inferiore, Granarolo (BO) con n.19979400.

## **2.2. PASSIVO**

### **2.2.1 Debiti verso Banche**

I debiti verso banche comprendono:

- uno scoperto di c/c in assenza di fido, che l'Istituto ha unilateralmente imposto in corso di liquidazione a fronte di una richiesta di rientro totale che non era possibile onorare. Tale modifica contrattuale ha notevolmente aggravato l'onerosità del debito ma ha consentito di procedere nella operazioni di Liquidazione in corso;
- il debito residuo di un contratto di mutuo assistito da ipoteca sull'immobile di proprietà preso in carico dalla Liquidazione ed onorato alle scadenze fino a quando i conduttori dell'immobile hanno garantito regolarità ai pagamenti dei canoni e rimborsi spese dovuti.

### **2.2.2 Debiti verso Fornitori**

I debiti verso fornitori indicati dettagliatamente nell'allegato 17 sono relativi a forniture di servizi e prodotti avvenuti in pendenza dell'attività istituzionale e di quella connessa classificata commerciale ai fini fiscali.

Tra i debiti maturati in pendenza di liquidazione segnaliamo quelli verso le Associazioni Nazionali di categoria che potrebbero essere oggetto di richiesta di stralcio in considerazione dell'evidente correlazione coi mancati incassi di crediti verso soci che la Liquidazione ha riscontrato.

I debiti verso gli altri fornitori per utenze e spese condominiali sono conseguenti alla mancanza di liquidità della procedura manifestatasi in pendenza di liquidazione. Vi sono poi debiti verso professionisti, verso i Sindaci ed il Liquidatore, contenuti nella posta contabile iscritta alle fatture da ricevere, che sono strettamente connessi all'attività di Liquidazione in corso.

### **2.2.3 Debiti tributari**

I debiti tributari si sono generati nell'ultimo periodo della corrente Liquidazione e sono dovuti principalmente a IMU, ad un saldo di imposte dirette e ad acconti di imposte dirette determinati secondo il metodo storico, prudenzialmente iscritti.

### **2.2.4 Debiti verso Istituti previdenziali**

I debiti verso gli Enti previdenziali comprendono contributi arretrati maturati prima dello scioglimento e solo in minima parte sono relativi alla cessazione di due rapporti di lavoro avvenuta in pendenza di liquidazione. L'ente previdenziale ha accettato e rinnovato più volte piani di rateizzazione dell'ingente debito nel corso della liquidazione.

Ad oggi è in corso un piano di rateizzazione che la liquidità disponibile consente di onorare (all. 23).

Si allega il DURC rilasciato dall'INPS da cui risulta la regolarità della posizione contributiva nei confronti di INPS ed INAIL. (all. 24).

### **2.2.5 Altri Debiti**

I debiti verso dipendenti sono relativi alla mancata erogazione dell'indennità di preavviso di un dipendente licenziato quando nell'agosto 2014 è cessato il supporto della Cassa Integrazione garantito dalla Regione atto ad agevolare la ricollocazione del personale dipendente delle associazioni provinciali in quella regionale. A quella data il Liquidatore ha formalizzato la cessazione del rapporto di lavoro con il dipendente riconoscendogli l'indennità di mancato preavviso, ma non ha potuto erogare sino ad oggi il dovuto. Si segnala che il dipendente in oggetto aveva notificato agli Amministratori una richiesta retroattiva alla data di assunzione per ottenere il riconoscimento di inquadramento contrattuale con retribuzioni superiori a quelle percepite. La richiesta è stata reiterata al momento del licenziamento che ha imposto al Liquidatore, fino ad allora assistito da un funzionario dell'Associazione Italiana Allevatori referente per la gestione del personale, di ricorrere all'assistenza di un Legale per definire la potenziale azione legale. Nessuna azione è stata intrapresa dal dipendente ad oggi ma la richiesta è stata nuovamente inviata al Liquidatore e al Gestore della Crisi nell'occasione della circolarizzazione effettuata. Le richieste avanzate sono sempre state ritenute infondate dall'associazione e la sottoscritta ha provveduto a confermare il rigetto delle istanze supportata dal parere legale citato con lettera inviata in data 4/4/2017 (all. 25).

L'altro licenziamento perfezionato dal Liquidatore ha riguardato il Direttore e si è concluso in via stragiudiziale nel corso del 2016 (all. 26). Il licenziamento ha generato un cospicuo esborso per l'associazione a causa della necessità di ottemperare ad una procedura di conciliazione prevista dagli Amministratori nel 2013 che ha determinato il riconoscimento di somme elevate al dipendente cessato. Sono inoltre state sostenute spese legali elevate a seguito dell'azione intrapresa dal dipendente stesso per il recupero del proprio credito non onorato alle scadenze a causa della mancanza di risorse.

#### **2.2.6 Debiti verso Soci**

I debiti verso soci comprendono somme dovute ai soci per la partecipazione a manifestazioni fieristiche assistite da contributo pubblico.

### **3. TEMPI PREVISTI PER L'ESECUZIONE DELLA LIQUIDAZIONE.**

Alla luce di tutto quanto esposto, considerato l'interesse manifestato da alcuni interlocutori all'acquisto dell'immobile, considerato altresì che dai numerosi contatti intrattenuti dal Liquidatore con operatori immobiliari è emerso che la procedura di Liquidazione ex art. 14-ter potrà influire positivamente sulla vendita dell'immobile, e tenuto conto che dai colloqui con l'Ente Regionale pare persista al momento l'orientamento di mantenere in locazione ed uso l'immobile, anziché procedere al suo acquisto, si ritiene che la vendita dello stesso possa realizzarsi ragionevolmente entro la fine del 2018 che coincide anche con la scadenza del contratto di locazione in corso.

Si segnala che, come attestato dal perito, l'attuale conduzione dell'immobile garantisce al potenziale acquirente, una redditività potenziale nettamente superiore a quella di mercato. Viceversa, cioè qualora l'acquirente conti sulla disponibilità dello stesso, il contratto di locazione può essere disdettato in pari tempo, in uno con la cessione in comodato d'uso della parte non locata dello stesso.

La vendita dell'immobile, unitamente all'incasso dei canoni di locazione e dei crediti verso clienti che potranno essere recuperati anche grazie alla prosecuzione delle azioni legali, consentirà poi di procedere alla soddisfazione dei creditori, non oltre quattro anni dal deposito della presente domanda.

#### **4. COSTI E RICAVI DEL PERIODO DI LIQUIDAZIONE**

Di seguito vengono evidenziati i ricavi ed i costi presunti del periodo di liquidazione, che si tradurranno rispettivamente in entrate ed uscite da aggiungere all'attivo realizzabile ed al passivo da estinguere al 31/12/2016, evidenziato nei paragrafi precedenti.

##### *Ricavi:*

Ipotizzando che il contratto di locazione e di comodato cessino alla fine del 2018, i ricavi presunti che matureranno in tale periodo ammontano a complessivi euro 54.800, di cui euro 22.400 per canoni di locazione ed euro 32.400 per rimborso spese forfettario.

##### *Costi*

I costi presunti sono esposti nel prospetto che segue:

Descrizione	importo
Costi gestione	16.000
Compenso liquidatore	20.000
Interessi su privilegiati	10.000
Fondo sopravvenienze	20.000
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>66.000</b>

Nella determinazione dei costi di gestione si è tenuto conto dell'IMU sull'immobile, dei compensi per la tenuta della contabilità e per gli adempimenti fiscali, del compenso dei legali per l'attività di recupero crediti.

## 5. PIANO DI LIQUIDAZIONE

Il prospetto che segue riepiloga le attività al 31/12/2016 e le attività realizzabili nel periodo di liquidazione:

ATTIVITA'	Valore contabile	Valore di realizzo
<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>230.703</b>	<b>320.000</b>
Fabbricato attività istituzionale	407.178	
Fabbricato attività comm. Le	9.987	
Fondo ammortamento Fabbricato	-186.462	
Valore di realizzo immobile		320.000
<b>CREDITI VERSO CLIENTI</b>	<b>56.260</b>	<b>56.260</b>
Clienti soci (att. Istit.)	67.628	67.628
Clienti (att. Istit.)	22.946	22.946
Crediti verso clienti (att. Commerciale)	24.622	24.622
Clienti (att. Commerciale)	15.405	15.405
Clienti c/ fatture da emettere	7.597	7.597
fondo svalutazione crediti verso clienti	-81.938	-81.938
<b>CREDITI DIVERSI</b>	<b>21.426</b>	<b>64</b>

Crediti verso altri (att. Istituzionale)	64	64
Crediti verso attività commerciale (att. Istituzionale)	20.996	0
Erario c/ rit. Lavoro autonomo	91	0
Fornitori a credito	276	0
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>3.864</b>	<b>3.875</b>
Cassa	2	2
Conto corrente Postale	3.862	3.873
<b>ATTIVITA' POST 31/12/2016</b>		<b>54.800</b>
Canoni e rimborsi spese		54.800
<b>TOTALE ATTIVO REALIZZABILE</b>		<b>434.998</b>

Di seguito le passività ed i costi di liquidazione da soddisfare:

<b>PASSIVITA' COMPLESSIVE</b>	<b>Predeuzione</b>	<b>Privilegio</b>	<b>Chirografo</b>
<b>COSTI DELLA LIQUIDAZIONE:</b>			
Costi di gestione del periodo di liquidazione	16.000		
Compenso liquidatore ex art. 14 quinquies 1.3/2012	20.000		
Interessi su crediti ipotecari e privilegiati		10.000	
Fondo sopravvenienze		20.000	0
<b>TOTALE COSTI DI LIQUIDAZIONE</b>	<b>36.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
<b>DEBITI:</b>			
Debiti verso dipendenti		10.466	0
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		22.725	
Debiti tributari		11.748	756
Debiti verso banche		124.071	134.104
Debiti verso fornitori	20.540	37.735	57.497
Altri debiti			4.407
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>20.540</b>	<b>206.744</b>	<b>196.764</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>56.540</b>	<b>236.744</b>	<b>196.764</b>

La sottoscritta liquidatrice dichiara di non disporre di ulteriori elementi afferenti la situazione patrimoniale al 31/12/2016 non rilevati in contabilità né riflessi nelle passività potenziali.

L'attivo da realizzare risulta idoneo a soddisfare il 100% del compenso dell'Organismo di Composizione della crisi, del liquidatore che sarà nominato e degli eventuali ausiliari, delle spese sostenute in funzione ed esecuzione del piano, ivi comprese quelle per l'esecuzione di incarichi conferiti per l'introduzione del presente procedimento e, più in generale delle spese di procedura; il 100% dei crediti assistiti da privilegio e in misura percentuale i crediti chirografari.

\*\*\* \*\* \*\*\*

Si allega, oltre a quanto già indicato nel testo dell'istanza, ai sensi dell'art. 9 commi 2 e 3 e dell'art. 14-ter comma 3 della legge 3/2012, quanto segue:

- Dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (all. 27);
- Relazione particolareggiata della Dott. Mara Fini (all. 28);
- Dichiarazione del liquidatore assenza di atti dispositivi nell'ultimo quinquennio (all. 29).

Le scritture contabili degli ultimi tre esercizi dell'associazione non vengono allegate in quanto troppo voluminose; la sottoscritta dichiara che sono conservate presso la sede dell'associazione in Granarolo Via Roma n. 89/2 e resta comunque a disposizione per l'eventuale deposito delle stesse.

\*\*\* \*\* \*\*\*

Si confida nell'accoglimento della presente domanda.

Con osservanza.

Bologna, 10 MAG. 2017

Dott. Donatella Dal Rio  
(D.ssa Donatella Dal Rio)

Allegati:

- 1) Nomina gestore crisi;
- 2) Atto costitutivo con statuto;
- 3) Statuto aggiornato;
- 4) Assemblea del 27/12/2013;
- 5) Verbali del Comitato Direttivo;
- 6) Visura camerale relativa alla cessazione dell'attività;
- 7) Comunicazione scioglimento Regione;
- 8) Riunione Comitato Consultivo del 10/10/2014;
- 9) Proposta inviata ad Araer;
- 10) Incarico agenzia immobiliare;
- 11) Contratto di locazione;
- 12) Contratto di comodato per l'anno 2014;
- 13) Scrittura privata con SCAER al 30/06/2014;
- 14) Bilancio di verifica al 31/12/2016;
- 15) Inventario attivo;
- 16) Inventario passivo;
- 17) Indirizzario creditori al 31/12/2016;
- 18) Relazione di stima Ing. Manaresi;
- 19) Dettaglio crediti verso clienti e soci;
- 20) Relazione Avv. Roncarati;
- 21) Relazione Avv. Bianchini;
- 22) Incarico Avv. Stanziani;
- 23) Dilazione contributi Enpaia;
- 24) DURC Inps-Inail;
- 25) Lettera dipendente Camporesi, licenziamento e contestazione;
- 26) Definizione stragiudiziale Alvisi;
- 27) Dichiarazione redditi periodi d'imposta 2013-2014-2015;
- 28) Relazione particolareggiata Dott.ssa Fini;
- 29) Dichiarazione del Liquidatore di assenza di atti dispositivi nell'ultimo quinquennio.